

## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

## MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 58 del 23/02/2016 – 23/03/2016 Udienza pubblica del 23/02/2016
Massima n. 1:	Titolo Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Conferimento di funzioni dirigenziali e della relativa retribuzione di risultato al personale non dirigente - Ricorso del Governo - Difetto di motivazione in ordine ai parametri - Inammissibilità della questione.  Testo
	Va rilevata l'inammissibilità nella questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, 11 e 12 della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2014, n. 24, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli articoli 3, 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo della Costituzione, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto specificare i motivi sia sul piano argomentativo, poiché le censure non chiariscono a quale dei parametri indicati si intenda fare riferimento, citando soltanto la lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile nell'affermare che la norma regionale inciderebbe sulla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, sia perché il ricorrente omette anche la valutazione del parametro statutario.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della Regione autonoma Sardegna 25/11/2014, n. 24 art. 10 legge della Regione autonoma Sardegna 25/11/2014, n. 24 art. 11 legge della Regione autonoma Sardegna 25/11/2014, n. 24 art. 12  Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97



Costituzione art. 117, co. 2
Costituzione art. 117, co. 3

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

